



Comune di Lecco

# Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 12 del 23.1.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LECCO E L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. BERTACCHI DI LECCO PER L'EFFETTUAZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.

L'anno duemilaquattordici e questo giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 16.40 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	A
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato	ASSESSORE	P
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	P
Francesca Rota	ASSESSORE	P
Michele Tavola	ASSESSORE	P
Armando Volontè	ASSESSORE	A
Elisa Corti	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott. PAOLO CODARRI incaricato della redazione del presente verbale.

### IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Istituto d'istruzione Superiore G. Bertacchi con sede a Lecco in Via XI Febbraio n. 6, con nota prot. n. 211 in data 11.01.2014, ha presentato richiesta di inserimento presso la struttura Asilo Nido "Arca di Noè" per effettuare attività di tirocinio in alternanza scuola-lavoro, a favore dell'alunna Carmen Mazzei;

- l'Asilo Nido comunale è disponibile ad accogliere presso la propria sede la tirocinante atteso che lo svolgimento di tirocinio formativo comporta un ritorno positivo sulle unità d'offerta coinvolte in quanto stimola all'aggiornamento professionale e alla rivisitazione critica di attività, metodi, obiettivi e risultati;

Visto l'allegata convenzione predisposta dall'Istituto Bertacchi, composta da sette articoli;

Dato atto che la realizzazione di tirocini non comporta per il Comune di Lecco alcun onere finanziario né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con l'allegata convenzione;

Viste le seguenti disposizioni della Regione Lombardia in materia di tirocini:

- DGR 20.03.2012 n. 3153 "Indirizzi regionali in materia di tirocini";

- DDUO 27.11.2012 n. 10956 "Approvazione schemi di convenzione e format di progetto formativo in attuazione della DGR 3153 del 20 marzo 2012: indicazioni operative per l'avvio dei tirocini"

- DDUO 23.01.2013 n. 365 della Direzione Generale Occupazione e Politiche del Lavoro relativo all'assunzione di determinazioni in merito all'attivazione di tirocini;

- la DGR 25.10.2013 n. 825 "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini";

Preso atto che la convenzione in questione dovrà essere firmata dal Sindaco in qualità di rappresentante legale dell'Ente;

Visto il vigente statuto comunale;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 T.U.E.L.;

con voti unanimi espressi nei modi di legge

### DELIBERA

- 1) di autorizzare lo svolgimento del tirocinio presso l'asilo nido comunale "Arca di Noè" da parte della studentessa dell'Istituto Magistrale Bertacchi di Lecco;
- 2) di approvare lo schema di convenzione con l'Istituto Magistrale Statale Bertacchi di Lecco, composta da n. 7 articoli, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di dare atto che il presente atto non comporta alcun onere per l'Amministrazione Comunale;

Stante l'urgenza, con separata votazione, con voti unanimi

**DELIBERA**

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

**PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000**

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LECCO E L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. BERTACCHI DI LECCO PER L'EFFETTUAZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.",  
Prot. n. 3257 del 21/01/2014

Lecco, 17.01.2014



IL DIRETTORE DI SETTORE  
Dott.ssa Marinella Panzeri

  
\_\_\_\_\_



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**Istituto d'Istruzione Superiore G. Bertacchi**

Liceo Scienze Umane, Liceo Scienze Umane op. Ec. Sociale, Liceo Socio-Psico-Pedagogico, Liceo Scienze Sociali  
Istituto Professionale Socio Sanitario, Istituto Professionale Servizi Sociali, Istruzione Form. Prof. Turistico/Sportivo

Via XI Febbraio, 6 - Lecco

Tel.: 0341/364584 - 0341/285479 Fax: 0341/368104

e-mail uffici: [segreteria@bertacchi.it](mailto:segreteria@bertacchi.it) - [lcis00600c@pec.istruzione.it](mailto:lcis00600c@pec.istruzione.it)

**CONVENZIONE DI TIROCINIO  
(AI SENSI DELLA D.G.R. N 3153 DEL 20/3/2012 - INDIRIZZI REGIONALI IN  
MATERIA DI TIROCINI)**

**TRA**

Istituto d'Istruzione Superiore G. Bertacchi - di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in Lecco via XI Febbraio n. 6, codice fiscale **83007020130** d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Sig. Secchi Tiziano nato a LECCO (Lc) il 29.10.1956, codice fiscale SCCTZN56R29E507C;

**E**

Comune di Lecco- di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in Lecco Piazza Diaz n°1, partita IVA o codice fiscale 00623530136 rappresentato da Brivio Virginio, nato a Lecco il 19.08.1961, C.F. BRVVG61M19E507K

**PREMESSO CHE:**

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione del 20/3/2012 n°3153 ha approvato gli indirizzi regionali in materia di tirocini (di seguito denominati "indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini, nel territorio regionale, nel cui ambito rientrano tirocini formativi e di orientamento ovvero di inserimento o reinserimento lavorativo, non costituenti rapporti di lavoro, bensì periodi di formazione e di orientamento al lavoro, finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale:

- promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo "Il promotore";
- a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate nei paragrafi "Tirocini curriculari" e "Tirocini extracurriculari";
- svolti presso datori di lavoro pubblici o privati, con sede operativa ubicata sul territorio della Regione Lombardia, nel rispetto dei limiti quantitativi indicati al paragrafo "L'ospitante";
- svolti nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- attuati:
  - per i tirocini extracurriculari, sulla base di quanto previsto negli indirizzi regionali;
  - per i tirocini curriculari, sulla base delle previsioni dei piani di studio e dell'offerta formativa;
  - per i tirocini riferiti a percorsi abilitanti o regolamentati, sulla base delle disposizioni delle specifiche normative.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1**

**DEFINIZIONE DEL TIROCINIO**

1. *[inserire denominazione azienda ospitante]*, su proposta dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Giovanni Bertacchi", si impegna ad accogliere *[presso la sua sede operativa di - inserire indirizzo completo - oppure: presso una delle sue sedi operative ubicate sul territorio della Regione Lombardia]*, soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati "tirocinanti", per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.
2. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.

3. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante, come meglio specificato al successivo art.8.

## ARTICOLO 2

### PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

## ARTICOLO 3

### LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di puntuali report. Inoltre predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze.
3. Il tutor aziendale è designato dall'azienda come stabilito dalle indicazioni regionali, **sentito il promotore**, svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.
4. In relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

## ARTICOLO 4

### DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. come stabilito dagli indirizzi regionali le parti concordano che il tirocinante:
  - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
  - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i.;
  - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale.
2. Le parti concordano altresì che:
  - a) Al termine del tirocinio il promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente:
    - la descrizione delle attività svolte ovvero una valutazione sull'esito del tirocinio;
    - non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione.

## ARTICOLO 5

### GARANZIE ASSICURATIVE

1. Ogni tirocinante è assicurato:
  - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da parte dell'I.I.S. "G. Bertacchi" di Lecco, ai sensi dell'art. 190, comma 2, del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
  - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da dell'I.I.S. "G. Bertacchi" di Lecco
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

#### ARTICOLO 6

##### MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", e s.m.i. i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:
  - a) l'ente promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011.  
Indicare:
    - formazione generale: erogazione a carico dell'I.I.S. "G. Bertacchi" di Lecco;
    - formazione specifica: erogazione a carico di (indicare l'Ente);
  - b) gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.lgs 81/08 e s.m.i. sono a carico del soggetto ospitante.


#### ARTICOLO 7

##### DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. Indicare l'opzione:
  - Convenzione singola** - La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione alla data di conclusione del tirocinio (indicato nel progetto formativo individuale), comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
  - Convenzione territoriale** - La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al [inserire data di conclusione concordemente individuati dalle parti] e comunque non oltre 24 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa e si applicherà ad ogni tirocinio fino ad un massimo di n° [inserire numero massimo di tirocini sottoscrivibili all'interno della convenzione] che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
2. Come stabilito dagli indirizzi regionali sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:
  - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
  - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
  - c) le parti possono indicare ulteriori fattispecie.
3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i attraverso Posta Elettronica e avrà effetto dal giorno successivo alla relativa comunicazione.

Lecco, il 10-01-2014 Prot. n. 174 /C34c

I.I. S. G. BERTACCHI



[inserire denominazione soggetto ospitante]

[inserire nome cognome firmatario]

.....[firma]..... *Mazzoni*  
*Corrmen*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
VIRGINIO BRIVIO



IL SEGRETARIO GENERALE  
PAOLO CODARRI



---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il - 3 FEB. 2014 rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 18 FEB. 2014, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data - 3 FEB. 2014.

Li, - 3 FEB. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE  
PAOLO CODARRI



---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data \_\_\_\_\_

Li, .....

IL SEGRETARIO GENERALE